

# L'anzianità esce di scena

## Per la pensione anticipata attesi ritocchi nel «milleproroghe»

PAGINE A CURA DI  
**Giuseppe Rodà**

**P**er dare una risposta adeguata al lettore, passiamo in rassegna le più importanti innovazioni della manovra Monti. Il decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (manovra Monti), arreca una forte stretta sul versante pensionistico. Questo giro di vite risulta articolato in diversi aspetti. Si va, tanto per citare le innovazioni più rilevanti, dallo stop della rivalutazione delle pensioni per importi superiori a tre volte il trattamento minimo Inps, dall'estensione del sistema di calcolo contributivo a tutti i pensionati a decorrere dal 1° gennaio 2012, all'allungamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, alla eliminazione delle quote (anzianità contributiva più età) per i trattamenti pensionistici di anzianità fino alla soppressione delle cosiddette finestre. Vediamone gli aspetti principali iniziando dalla pensione di vecchiaia.

### La vecchiaia

Anzitutto, va evidenziato che il comma 5 dell'articolo 24 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 abolisce il regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici (cosiddette "finestre") che vengono così assorbite nell'ambito dei requisiti di accesso al pensionamento. Va notato, inoltre, che a decorrere dal 1° gennaio 2012 i soggetti che nei regimi misto e contributivo maturano i requisiti a partire dalla stessa data del 1° gennaio 2012 avranno soltanto pensione di vecchiaia e pensione anticipata, oltre naturalmente le altre forme di pensionamento

### IL QUIRISTICO



**Sono un lavoratore dipendente con 40 anni di contribuzione maturata a fine novembre 2011; mia moglie ha lavorato 36 anni presso un'azienda privata. Credevamo di avere il traguardo vicino e ora ci sentiamo confusi. La manovra Monti ha notevolmente spargliato le carte nel sistema previdenziale suscitando in noi una serie infinita di perplessità su quando e come si possa andare in pensione.**

**Se ho ben capito, la pensione di anzianità con le finestre non esiste più e per le donne lavoratrici si eleva l'età pensionabile per il trattamento di vecchiaia.**

**Nel mio caso cosa succederà? Andrò in pensione con penalizzazioni? E mia moglie?**

G.M. - BERGAMO

### LE PENSIONI, I LETTORI

*Nell'impossibilità di rispondere singolarmente ai moltissimi lettori che hanno inviato i loro quesiti per sapere quando potranno andare in pensione, pubblichiamo questo approfondimento sulla riforma Monti in cui molti di loro troveranno la risposta alle domande sul loro futuro.*

(invalidità, inabilità e ai superstiti). Viene così relegata in soffitta la pensione di anzianità. Altri due aspetti importanti vanno sottolineati.

Il primo, la flessibilità dell'accesso al pensionamento con l'incentivo per chi prosegue l'attività lavorativa con l'applicazione dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di 70 anni, fatti salvi gli adeguamenti legati alla speranza di vita. Il secondo, l'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori fino al conseguimento del limite massimo di flessibilità (70 anni di età).

### L'età

Vengono ridefiniti i requisiti anagrafici per l'accesso alla vecchiaia. Eccoli:

- 62 anni per le lavoratrici dipendenti, la cui pensione è liquidata a carico dell'Ago e delle forme sostitutive della stessa dal 1° gennaio 2012. Questo requisito anagrafico è fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita secondo l'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 dal 1° gennaio 2012. Tale requisito anagrafico è fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6

mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita;

- per i lavoratori dipendenti ed automi e per le lavoratrici dipendenti delle pubbliche amministrazioni il nuovo requisito di 66 anni di età, a decorrere dal 1° gennaio 2012, corrisponde nel concreto a quello previgente di 65 anni considerando l'abolizione delle finestre.

### Il requisito contributivo

La pensione di vecchiaia si può ottenere con il requisito minimo contributivo di 20 anni. Va notato, però, che per i lavoratori che hanno iniziato l'attività lavorativa dal 1° gennaio 1996, senza possedere contribuzione precedente, per i quali si applica il sistema di calcolo completamente contributivo, viene prevista la possibilità di accedere al pensionamento prima dei 70 anni, a condizione di poter far valere almeno 20 anni di anzianità contributiva con una pensione pari ad almeno 1,5 volte l'assegno sociale Inps. All'età di 70 anni si prescinde dall'importo della pensione, ferma restando un'anzianità contributiva minima di 5 anni. Per chi ha iniziato l'attività lavorativa dal 1° gennaio 1996 (sistema di calcolo interamente contributivo) vi è anche la possibilità di accedere al pensionamento a 63 anni di età, a condizione che si possiedano almeno 20 anni di contribuzione effettiva con una pensione di importo non inferiore a 2,8 volte l'assegno sociale.

Il comma 9 dell'articolo 24 della manovra Monti stabilisce che l'accelerazione del raggiungimento del requisito di

accesso della pensione di vecchiaia all'età di 67 anni per tutti i lavoratori avverrà a partire dal 2021, contro la previsione precedente del 2026. Vale la pena di osservare anche che questo traguardo anagrafico potrà essere tagliato prima per effetto dell'adeguamento dovuto alla speranza di vita (meccanismo che scatta dal 2013 con tre mesi di aumento). Un altro requisito importante è rappresentato dalla cessazione del rapporto di lavoro dipendente, anche all'estero.

### Due eccezioni

L'articolo 24, comma 15-bis, della manovra Monti prevede a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni vengono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della stessa assicurazione quanto segue:

- i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012, i quali avrebbero raggiunto prima del 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del decreto legge 201/2011) i requisiti per il trattamento pensionistico, entro il 31 dicembre 2012 con il sistema delle quote (quota 96 con 60 anni di età) possono ottenere la pensione anticipata al compimento in un'età anagrafica non inferiore a 64 anni;
- le lavoratrici possono conseguire la pensione di vecchiaia oltre che, se più favorevole secondo l'articolo 24, comma 6, lettera a) della manovra Monti, con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni a condizione che maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla stessa data abbiano almeno 60 anni di età.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## IL PROBLEMA DELLA SETTIMANA Previdenza

### LA VECCHIAIA

È di 20 anni la contribuzione minima richiesta per accedere a questo tipo di trattamento

### LA PRECISAZIONE INPS

Con il messaggio 24126/2011 l'ente sottolinea il valore dichiarativo e non costitutivo dell'attestazione sul diritto alle regole precedenti

## La riforma in pillole



L'esperto risponde  
**24 ORE**

**DIRETTORE RESPONSABILE**  
Roberto Napoletano

CAPOREDATTORE  
**Salvatore Padula**  
A CURA DI  
**Antonella Moro**

### LE PRINCIPALI NOVITÀ

- La manovra Monti fa cambiare decisamente pagina sul versante del sistema pensionistico con una serie di misure restrittive che si verificano con decorrenza dal 1° gennaio 2012
- Una innovazione significativa è costituita dal passaggio al sistema di calcolo contributivo in prorata. In altri termini, il sistema retributivo vale solo per i contributi fino al 31 dicembre 2011 mentre per quelli riferiti dal 1° gennaio 2012 scatta il calcolo contributivo
- L'età pensionabile per il trattamento pensionistico di vecchiaia per gli uomini e le donne del pubblico impiego sale a 66 anni di età con gli incrementi legati alla speranza di vita
- Per le donne del settore privato, invece, si registra un aumento graduale dell'età pensionabile secondo la normativa precedente a quella dettata dalla manovra Monti
- Al posto della pensione di anzianità decolla la pensione anticipata con più di 40 anni di contributi e con penalizzazione per chi va in pensione con un'età inferiore a 62 anni di età
- Stop alla rivalutazione della pensione (cosiddetta perequazione automatica) per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps per il 2012 e 2013
- Per chi ha maturato i requisiti pensionistici entro il 2011 vi è il salvagente costituito dal fatto della garanzia dell'accesso e decorrenza della pensione secondo la normativa precedente a quella dettata dalla manovra Monti
- In questo caso è opportuno ottenere dall'ente previdenziale di appartenenza (Inps o Inpdap) la certificazione del diritto alla pensione

### SPERANZA DI VITA

- L'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi alla speranza di vita scatterà per la prima volta in tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2013. È quanto risulta dal decreto del 6 dicembre 2011 del ministero dell'Economia e delle finanze, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 289 del 1 dicembre 2011. In concreto, si tratta di un meccanismo di aggiornamento automatico dei requisiti dell'età pensionabile e dell'anzianità contributiva.
- Ecco come funziona: ogni tre anni l'Istat valuterà la probabilità di vita che rimane a chi ha 65 anni. Se la speranza di vita aumenta ne deriverà un corrispondente incremento dell'età pensionabile. Occorre sottolineare che gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 vengono aggiornati con cadenza biennale (articolo 24, comma 13 della manovra Monti).

### PENSIONE ANTICIPATA

Questo tipo di pensionamento sostituisce la vecchia pensione di anzianità con 40 anni di contributi. Per l'ottenimento della nuova pensione anticipata, indipendentemente dall'età anagrafica, prevista dal comma 10 dell'articolo 24 della manovra Monti, occorre il possesso del seguente requisito contributivo:

- 42 anni e 1 mese per gli uomini a decorrere dal 1° gennaio 2012
- 41 anni e 1 mese per le donne sempre a decorrere dal 1° gennaio 2012
- Per uomini e donne, poi, si verifica un ulteriore aumento di 1 mese nel 2013 e 2014
- Vi è da notare, però, che quando il lavoratore o la

lavoratrice accedono al pensionamento a un'età inferiore a 62 anni la pensione anticipata viene ridotta, si ritiene nella maniera seguente trattandosi di un testo legislativo che non brilla per chiarezza: dell'1% per i due anni precedenti i 62 anni (60 e 61 anni) e del 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai predetti due anni. Questa riduzione scatta sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate anteriormente al 1° gennaio 2012.

- Si precisa che nel decreto milleproroghe, in corso di approvazione in Parlamento, si prevede l'eliminazione di tale penalizzazione.

# Decreti di salvataggio per mobilità e volontari

L'articolo 24, comma 14, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 214 del 22 dicembre 2011 lancia una ciambella di salvataggio a favore dei soggetti che si trovino in una delle seguenti posizioni anche se maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.

Ecco la serie dei beneficiari:

- lavoratori collocati in mobilità breve (articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni), sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

- lavoratori collocati in mobilità lunga secondo l'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;

- lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

- lavoratori per i quali sia stato stabilito da accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011 il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà. In questo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi stessi fino al compimento di almeno 59 anni di età, anche se maturano prima dei 59 anni di età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti anteriormente al 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del decreto legge 201/2011);

- lavoratori che, anteriormente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;

- lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio previsto dall'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini di questa disposizione l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso se il provvedimento di concessione risulta emanato prima del 4 dicembre 2011. Dal 6 dicembre 2011 vengono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del decreto legge 112/2008 salvo che per i predetti lavoratori. Sono, inoltre, disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio.

## Il decreto

Con decreto interministeriale (ministro del Lavoro e dell'economia), da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 201/2011, vengono definite le modalità di attuazione del predetto comma 14 del decreto legge 201/2011.

## PER SAPERNE DI PIÙ

Sul sito internet dell'Esperto risponde sono disponibili per approfondimento testi di legge, circolari, sentenze e interpretazioni di dottrina

[www.ilsole24ore.com/espertorisponde](http://www.ilsole24ore.com/espertorisponde)

Con tale decreto interministeriale viene determinato il limite massimo numerico dei soggetti beneficiari.

Va evidenziato che gli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio, considerando la data di cessazione del rapporto di lavoro o l'inizio del predetto periodo di esonero, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori interessati che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge 201/2011. Se dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero fissato i predetti Enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei suddetti benefici.

## I precedenti

Per completare il quadro di beneficiari in alcune situazioni simili a quelle suindicate bisogna ricordare alcune disposizioni precedenti la manovra Monti. Anzitutto prendiamo le mosse dall'articolo 12, comma 5, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, che aveva previsto 10.000 unità.

Va sottolineato, inoltre, che l'articolo 18, comma 22-quater, della legge di conversione 111/2011 stabilisce che continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione 111/2011 nei limiti di 5.000 lavoratori beneficiari anche se maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Un attestato certifica i requisiti maturati

**C**hi ha raggiunto il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2011, per non avere sgradite sorprese, è opportuno che ottenga dal proprio ente previdenziale la certificazione del diritto a pensione. Si tratta di lavoratori che possiedono i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima del 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del de-

creto legge n.201 del 6 dicembre 2011). La certificazione del diritto riguarda l'accesso e la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità.

Il primo interrogativo che si pone chi ottiene tale certificazione del diritto a pensione è se può dormire sonni tranquilli in caso di eventuali modifiche pensionistiche successive. Lo spirito e la lettera della disposizione

(articolo 24, comma 3, della predetta manovra Monti) va, appunto, in questa direzione e cioè della tutela del lavoratore che ha ottenuto la certificazione del diritto alla pensione.

L'Inps, con il messaggio n. 24126 del 20 dicembre 2011, sottolinea che il conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica secondo la normativa precedente quella dettata dalla manovra

Monti è subordinata alla maturazione entro il 31 dicembre 2011 dei requisiti di età e di anzianità contributiva stabiliti dalla normativa vigente prima del 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011), indipendentemente dall'avvenuta certificazione di tale diritto.

Questa certificazione ha, infatti, una funzione dichiarativa e non costitutiva del diritto.

**Caso 1.** Dal 1° gennaio 2012 il criterio è contributivo

## Addio al calcolo solo retributivo

**S**ento dire che la riforma Monti stabilisce il calcolo delle pensioni in pro rata. Di che si tratta in concreto?

Va osservato che tale innovazione comporta delle perdite economiche nei confronti di chi ha la pensione liquidata con il sistema retributivo. Ecco che cosa avviene. La manovra Monti prevede, infatti, che a decorrere dal 1° gennaio 2012 tutti i trattamenti pensionistici

vengono liquidati con il sistema di calcolo contributivo in pro rata. Questo significa che per i contributi riferiti fino al 31 dicembre 2011, la quota di pensione sarà determinata con il calcolo retributivo, mentre per i contributi riferiti dal 1° gennaio 2012 in poi verrà liquidata una separata quota di pensione con il sistema contributivo (meno favorevole rispetto al calcolo retributi-

vo). Non vale, quindi, più la disposizione che prevedeva il sistema di calcolo completamente retributivo a favore di chi possedeva almeno 18 anni di contribuzione entro il 31 dicembre 1995. Si potrà verificare, però, che chi possiede solo contributi anteriori al 1° gennaio 2012 per cessazione dell'attività lavorativa avrà la pensione liquidata tutta con il calcolo retributivo.

**Caso 2.** In attesa di decidere quando lasciare

## Confermati i diritti acquisiti

**H**o maturato i requisiti per la pensione di anzianità con il sistema delle quote entro il dicembre 2011, ma desidero andare in pensione successivamente. Cosa succederà alla mia pensione?

La manovra Monti lancia una scialuppa di salvataggio per chi, come il lettore, ha già raggiunto i requisiti sia per la pensione di anzianità sia per quella di vec-

chiaia entro il 31 dicembre 2011. In questi casi, infatti, si ha diritto alla pensione con i requisiti stabiliti dalla normativa vigente prima del 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del decreto legge 201/2011) per quanto riguarda l'accesso al pensionamento e al regime delle decorrenze (finestre).

È opportuno, però, chiedere all'ente previdenziale di appartenenza (Inps o

Inpdap) la certificazione di tale diritto anche se l'Inps con il messaggio n.24126 del 20 dicembre 2011 ha chiarito che tale certificazione ha natura certificativa e non costitutiva del diritto.

Va inoltre notato che per gli eventuali contributi riferiti dal 1° gennaio 2012 in poi scatterà una quota di pensione calcolata con il sistema contributivo.

**Caso 3.** Nel 2018 andranno in quiescenza a 66 anni

## Le donne ricominciano da 62

**S**ono una lavoratrice iscritta all'Inps con 59 anni di età e 30 anni di contributi. Una mia collega di lavoro mi ha riferito che ha sentito parlare dell'elevazione dell'età pensionabile per la pensione di vecchiaia. È così?

È proprio così. Vengono ridefiniti, infatti, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia dalla manovra Monti. Eccoli: 62 anni per le lavoratrici dipendenti

la cui pensione è liquidata a carico dell'Ago e delle forme sostitutive della stessa dal 1° gennaio 2012. Questo requisito anagrafico è fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speran-

za di vita secondo l'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Se più favorevole vi è la possibilità di andare in pensione di vecchiaia con un'età non inferiore ai 64 anni quando entro il 2012 si compia l'età di 60 anni con il minimo contributivo di 20 anni secondo l'articolo 24, comma 15-bis della manovra Monti.

**Caso 4.** Resta la vecchia normativa

## Salvi i 40 anni nel 2011

**H**o 40 anni e due mesi di contribuzione entro il 2011. In che modo sono penalizzato dalla riforma?

La manovra Monti ha cambiato volto al regime pensionistico introducendo, dal 1° gennaio 2012, innovazioni destinate ad allontanare il traguardo della pensione. Nel caso del lettore, però, vi è un salvagente costituito dal fatto che per l'interessato, avendo raggiunto i requisiti (40

anni di contribuzione) per la pensione di anzianità entro il 31 dicembre 2011, scatterà ancora il diritto alla pensione di anzianità con la precedente normativa (compresa la finestra). Non vi è penalizzazione, neanche andando in pensione di anzianità dopo il 2011, salvo che per i contributi riferiti dal 1° gennaio 2012 per i quali vi sarà una quota di pensione calcolata con il sistema contributivo.

### L'ESPERTO RISPONDE

A ciascuno  
la sua pensione:  
i chiarimenti  
ai mille dubbi  
dei lettori

► In allegato



**NOVITA' PREVIDENZIALI**

**I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI E I CHIARIMENTI AL 13 GENNAIO**

A CURA DI **Arturo Rossi e Monica Vicario**

**Pulizia e turismo:  
al via i decreti  
sul costo orario**

**Costo orario del lavoro**

*Ministero lavoro, Decreti 21 e 30 dicembre 2011*

■ **Servizi di pulizia e Turismo.** Sono stati pubblicati i decreti concernenti: 1) la determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multi servizi, con decorrenza giugno 2011; 2) la determinazione del costo orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo - comparto aziende alberghiere - riferito ai mesi di marzo e settembre 2011.

«Gazzetta Ufficiale» - 14 gennaio 2012, n. 11

**Enpals**

*Circolare 27 dicembre 2011, n. 15  
Abolizione del libretto di lavoro*

■ Dal 1° gennaio 2012, data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2012, tutti gli adempimenti relativi al libretto personale del lavoratore, compreso il rilascio da parte delle competenti sedi territoriali Enpals, non avranno più luogo. Dalla stessa data, la sanzione amministrativa prevista per incompleta o inesatta registrazione dei dati da parte dell'impresa nell'ambito del citato libretto di lavoro non è più da considerarsi in vigore. L'introduzione di tali disposizioni trova fondamento nella circostanza che, con l'introduzione delle procedure telematiche di trasferimento dei dati, i lavoratori possono agevolmente acquisire informazioni aggiornate relative alla propria posizione assicurativa attraverso l'interrogazione dei dati in possesso dell'Enpals. Allo scopo di massimizzare la tutela dei propri diritti assicurativi avvalendosi dei nuovi sistemi di comunicazione delle informazioni, l'Enpals

raccomanda ai propri assicurati di verificare periodicamente la propria posizione assicurativa attraverso la consultazione del sito internet dell'Ente (www.enpals.it), onde accertare il regolare adempimento da parte del datore di lavoro/committente degli obblighi informativi a suo carico, e, nel caso, segnalare tempestivamente all'Ente ogni eventuale irregolarità riscontrata nel rispetto del termine quinquennale di prescrizione della contribuzione previdenziale.

**Inail**

*Circolare 30 dicembre 2011, n. 65*

■ **Tasso di interesse legale.** L'Inail ha informato che, in base alla modifica del tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell'eurosistema (ex Tur), a decorrere dal 1° gennaio 2012 il saggio degli interessi legali è fissato nella misura dell'2,5% in ragione d'anno. Detto tasso costituisce anche la misura di riduzione massima delle sanzioni civili.

*Circolare 10 gennaio 2012, n. 1*

■ **Dichiarazioni e istanze telematiche.** L'Inail ha informato che, al fine di ridurre i costi di gestione dei procedimenti amministrativi, è stato individuato un primo gruppo di dichiarazioni e istanze obbligatorie che da gennaio 2012 dovranno essere effettuate esclusivamente con modalità telematiche. Si tratta della dichiarazione delle retribuzioni per l'autoliquidazione annuale dei premi; della comunicazione del pagamento del premio annuale in quattro rate; della domanda di ammissione alla riduzione dei premi assicurativi da parte delle aziende artigiane; della comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per la rata premio anticipato nell'ambito dell'autoliquidazione annuale dei premi; la presentazione degli elenchi trimestrali dei soci lavoratori da parte delle cooperative di facchinaggio per la regolazione dei premi

speciali. I primi quattro servizi riguardano l'autoliquidazione annuale dei premi, per la quale l'Istituto già da anni ha reso disponibili servizi telematici sia per le imprese e per gli altri soggetti assicuranti, sia per i loro intermediari.

**Inps**

*Circolare n.1 del 5 gennaio 2012*

■ **Adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l'anno 2011.** L'Istituto di previdenza sociale, con la circolare in argomento, ricorda che le aziende, i cui lavoratori hanno diritto ai benefici di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 247/2007, devono aver beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e ricadere in area dichiarata calamitata, con i seguenti requisiti: l'area calamitata deve essere delimitata ai sensi dell'articolo 1, comma 1079 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; alla delimitazione delle aree calamitate provvedono le Regioni, attraverso proprie delibere/decreti; le avversità atmosferiche devono essere ricomprese nel Piano assicurativo agricolo. Viene ricordato inoltre, che l'articolo 38 commi 6 e 7 della legge n. 111 del 15 luglio 2011 ha apportato novità in materia di elenchi nominativi annuali dei lavoratori agricoli, disponendo la notifica dei suddetti elenchi, con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, mediante pubblicazione telematica sul sito dell'Istituto entro il mese di marzo dell'anno successivo. Pertanto gli elenchi nominativi annuali valevoli per l'anno 2011 dovranno essere pubblicati entro il 31 marzo 2012.

**Trasporto:  
procedure  
semplificate**

*Circolare n.2 del 13 gennaio 2012*

■ **Soppresso Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto. Elementi accessori della retribuzione utili ai fini del calcolo della pensione.** Il decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106, prevede la semplificazione degli adempimenti a carico delle aziende del settore pubblici servizi di trasporto. In seguito a tali innovazioni, le aziende non sono più tenute alla trasmissione annuale delle tabelle degli elementi accessori delle retribuzioni erogati al personale nel corso dell'anno precedente e non dovranno più trasmettere all'Inps gli accordi aziendali istitutivi o modificativi degli elementi accessori. Dovranno invece trasmettere tale elenco, esclusivamente alla casella di posta elettronica elacferrotranvieri@inps.it ed entro il 30 giugno dell'anno successivo all'erogazione, solo in caso di elementi accessori di nuova istituzione o modificati rispetto a quelli già a conoscenza dell'Istituto.

*Messaggio n. 709 del 12 gennaio 2012*

■ **Gestione Separata - operazione PoseidOne - chiarimenti in ordine all'obbligo contributivo dei professionisti con Cassa.** L'Istituto fornisce alcune precisazioni in merito all'obbligo di iscrizione alla gestione separata, con riferimento all'operazione poseidone. Viene ricordato che con circolare 99/2011 era stato precisato l'obbligo contributivo dei soggetti pensionati che svolgono e percepiscono redditi derivanti dallo svolgimento di attività libero professionale. A tali soggetti infatti, non sottoposti ad obbligo contributivo presso la Gestione separata, saranno restituiti i contributi pagati con espressa riserva di ripetizione.

Il comma 12 dell'articolo 18 del decreto 98/2011, nell'introdurre una norma di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 26 della legge 335/95, ha delimitato gli ambiti di competenza della Gestione

separata e delle altre forme assicurative private e privatizzate, di cui ai decreti legislativi 509/1994 e 103/96, confermando la possibilità che la separazione di competenza possa venire meno nei casi in cui le singole casse professionali abbiano, all'interno delle proprie norme istitutive, ipotesi di esclusione dall'obbligo assicurativo o di opzione di iscrizione.

In presenza di regimi previdenziali che escludano la possibilità di iscrizione alla cassa per alcune tipologie di professionisti, rimane confermato l'obbligo contributivo alla gestione Separata.

Quindi, se il professionista, che ha ricevuto l'accertamento, espliciti la sua volontà al pagamento della contribuzione alla propria Cassa di appartenenza, la sede provvederà all'annullamento dell'accertamento. Invece, se il regime di riferimento prevede l'esclusione dall'obbligo assicurativo, ad esempio Inarcassa, l'accertamento non potrà essere annullato.

Messaggio n. 742 del 13 gennaio 2012

■ **Nuova modalità di esposizione sul flusso Uniemens dell'incentivo all'assunzione per i lavoratori titolari di indennità di mobilità ordinaria.** Con il messaggio in esame, l'Inps ricorda che, come già riportato nel «documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili Uniemens» (versione 1.2.4 del 21 ottobre 2011), a decorrere dal periodo di paga novembre 2011 sono cambiate le modalità con cui esporre l'incentivo per l'assunzione/trasformazione a tempo pieno e indeterminato dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, titolari di indennità ordinaria di mobilità, previsto dall'articolo 8, comma 4, legge 223/1991 e pari al 50% dell'indennità residua. A decorrere dal periodo di paga suddetto, pertanto, non possono più essere utilizzati nel flusso

Uniemens i codici «L400» e «L401». In particolare, in corrispondenza dell'elemento «Incentivo» della sezione individuale dell'Uniemens, nell'elemento «TipoIncentivo» dovrà essere valorizzata la nuova causale Mobi.

## Stranieri

Ministero Economia e Finanze,  
Decreto 6 ottobre 2011

■ **Contributo permesso di soggiorno.** Il ministero dell'Economia ha pubblicato il Decreto 6 ottobre 2011 con il contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno (articolo 1, comma 22, lettera b), legge 15 luglio 2009, n. 94). La misura del contributo per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno a carico dello straniero di età superiore ai 18 anni è la seguente:

- a) 80,00 euro per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
- b) 100,00 euro per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
- c) 200,00 euro per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno (articolo 27, comma 1, lettera a), Dlgs 25 luglio 1998, n. 286).

«Gazzetta Ufficiale»  
- 31 dicembre 2011, n. 304

## Guida al rimpatrio assistito

Ministero Interno, 27 ottobre 2011

■ **Rimpatrio volontario e assistito.** Il ministero dell'Interno ha pubblicato le linee guida per l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi (articolo 14-ter, Dlgs 286/1998, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera e, Dl n. 89/2011, convertito dalla legge

2 agosto 2011, n. 129). I programmi di rimpatrio volontario e assistito possono prevedere le seguenti attività: a) divulgazione delle informazioni sulla possibilità di usufruire di sostegno al rimpatrio; b) assistenza al cittadino straniero nella fase di presentazione della richiesta e negli adempimenti necessari per il rimpatrio, c) informazione sui diritti e doveri del cittadino straniero connessi alla partecipazione al programma di rimpatrio; d) organizzazione dei trasferimenti; e) corresponsione di un contributo economico per le prime esigenze nonché l'assistenza e l'eventuale sostegno del cittadino straniero al momento dell'arrivo nel Paese di destinazione.

I programmi di rimpatrio volontario e assistito sono rivolti ai cittadini stranieri secondo le seguenti priorità: a) soggetti vulnerabili (disabili anziani minori eccetera - articolo 19, comma 2-bis, Testo unico immigrazione); b) vittime di tratta, soggetti affetti da gravi patologie, richiedenti la protezione internazionale e titolari di protezione internazionale o umanitaria; c) cittadini stranieri che non

soddisfano più le condizioni per il rinnovo del permesso di soggiorno; d) cittadini stranieri, già destinatari di un provvedimento di espulsione o di respingimento, trattenuti nei centri di identificazione ed espulsione; e) cittadini stranieri, già destinatari di un provvedimento di espulsione a cui sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria.

«Gazzetta Ufficiale»  
- 31 dicembre 2011, n. 304

Ministero Lavoro - Interno, circolare congiunta 30 dicembre 2011, protocollo n. 9508

■ **Lavoratori stagionali.** I ministeri del Lavoro e

dell'interno hanno informato della realizzazione del nuovo modello telematico che consentirà per il 2012 ai lavoratori stagionali pluriennali, che hanno fatto ingresso a seguito del rilascio di un nulla osta pluriennale e che sono risultati regolarmente presenti e assunti nel corso del 2011, di effettuare un nuovo ingresso. Dallo scorso 4 gennaio, tale modello permetterà, al datore di lavoro, di esprimere la volontà di confermare l'assunzione del lavoratore che è stato alle sue dipendenze nel corso del 2011. Tale conferma potrà essere inviata indipendentemente dalla pubblicazione dell'annuale decreto flussi per lavoro stagionale, in quanto la quota risulta essere già stata assegnata sulla base del decreto flussi 2011. Il modello di comunicazione di conferma per lavoro stagionale pluriennale (Csp) sarà disponibile ai seguenti indirizzi: per le Associazioni di Categoria: sportellounicoimmigrazione.interno.it, per i singoli utenti, all'indirizzo: nullaostalavoro.interno.it.

## Sì al registro elettronico trasportatori

### Trasporti

Ministero Infrastrutture e Trasporti,  
Decreto 10 gennaio 2012

■ **Registro elettronico nazionale trasportatori su strada.** Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato le disposizioni di attuazione dell'articolo 11, comma 1 e comma 2, punto 1 del decreto 25 novembre 2011 in materia di Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada.

«Gazzetta Ufficiale» - 14 gennaio 2012, n. 11

(La precedente puntata sulle novità fiscali è stata pubblicata sul Sole 24 Ore del 9 gennaio)



SPORTELLI PREVIDENZA LE TAPPE ANAGRAFICHE DELLE DONNE VERSO LA PENSIONE

# Pensione, alle signore si chiede l'età

Dai 57 ai 66 anni sette diversi momenti in cui lasciare il lavoro

BRUNO BENELLI

57, 60, 61, 62, 63 1/2, 64, 66: in un "range" di dieci anni è racchiusa l'età di pensione delle donne. Possono andare in pensione donne con soli 57 anni di età e all'opposto con 66 anni. Tra minimo e massimo ci sono le tappe intermedie dai 60 ai 64 anni.

Vediamo in dettaglio le età minime chieste alle donne dalla riforma Fornero (legge 214/2011).

**57 anni.** Possono avere la

pensione con 57 anni le donne con almeno 35 anni di contributi che optano per il calcolo contributivo della pensione. La possibilità vale per il settore pubblico e privato.

**60 anni.** Sono varie le categorie del settore privato, che possono ancora sfruttare il canale dei 60 anni di età. Per l'esattezza: a) chi ha raggiunto il diritto alla pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2011 (60 anni + 20 di contributi); b) chi ha raggiunto il diritto alla pensione di anzianità entro il 2011: quota 96 (60 anni di età + 36 di contributi) ovvero 40 anni di contributi; c) chi svolge lavori usuranti e raggiunge quota 96 (60 anni di età + 36 di contributi); d) chi è stata autorizzata ai versamenti volontari entro il 3 dicembre 2011.

**61 anni.** Questa tappa vale solo per le lavoratrici del settore pubblico. Possono continuare ad avere la pensione a condizione che abbiano raggiunto i 61 anni di età (con almeno 20 anni di contributi) entro l'anno 2011.

**62 anni.** L'età è chiesta alle donne lavoratrici dipendenti che raggiungono il diritto alla pensione di vecchiaia (62 anni di età + 20 anni di contributi) nell'anno 2012.

**63 anni e mezzo.** E' l'età minima chiesta alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre, colone, artigiane, commercianti, parasubordinate) che raggiungono il diritto alla pensione di vecchiaia (63 anni e mezzo + 20 anni di contributi) nel corso del 2012.

**64 anni.** È l'età minima

chiesta "in via eccezionale" dalla legge alle donne che raggiungono nel corso del 2012 i requisiti pensionistici minimi validi nel 2011. Per evitare che debbano inseguire per sei anni la pensione per raggiungere le nuove e sempre crescenti età la norma stabilisce che la pensione sarà a disposizione al compimento dei 64 anni di età. E questa possibilità è riconosciuta: 1) a chi raggiungerà quest'anno 35 anni di contributi; 2) a chi raggiungerà, se più favorevole, i requisiti di 60 anni di età e 20 di contributi.

Attenzione: questo canale particolare è riservato solo al settore privato e non anche a quelli del lavoro autonomo e del comparto pubblico.

**66 anni.** È l'età minima chiesta alle donne del settore pubblico (stato, enti locali, sanità, eccetera).

Uno slalom fra tante differenze, per anni di contributi e settore pubblico o privato

## LE DOMANDE

La pensione contributiva chiesta a 70 anni piuttosto che a 66/67 non fa guadagnare nulla all'Inps se i coefficienti di trasformazione sono applicati in modo corretto. È così? **Claudio**  
Sì. Il sistema contributivo si regge proprio sul paradigma secondo cui la pensione è più o meno alta in relazione alla speranza di vita. Per cui alla fine tutti prenderanno (in teoria) la stessa somma.

Il congedo straordinario fino a due anni ottenuto per il papà infermo si può estendere alla cura della suocera o di una zia nubile e sola? **Daria**


No. Il congedo agisce dentro un cerchio chiuso che comprende dapprima il coniuge e poi i genitori, i fratelli, le sorelle e i figli conviventi.



SELPRESS  
www.selpress.com

Direttore Responsabile  
Roberto Napolitano

Diffusione Testata  
n.d.



1 5 spunti di dibattito lanciati da Plus24 il 12 novembre 2011 per garantire più trasparenza al settore previdenziale.

**1 BUSTA ARANCIONE CERCASI**  
Dare visibilità su quale potrà essere l'ammontare della pensione che sarà riconosciuta a ogni singolo aderente.

**2 COSA C'È NEL PORTAFOGLIO**  
Comunicare su base mensile tutti i titoli che sono presenti all'interno del fondo pensione con indicazione del peso percentuale sul portafoglio generale e variazione rispetto alla comunicazione precedente.

**3 ACCESSO ALLE DELIBERE DEGLI ORGANI STATUTARI**  
Dare una dettagliata informazione sulle decisioni prese dal consiglio d'amministrazione, dal comitato investimenti e dal collegio sindacale. Andrebbe bene anche con un intervallo di tre mesi.

**4 CHI E COME GESTISCE I SOLDI**  
Comunicare le metodologie di scelta, i costi e i risultati ottenuti dalle singole case d'investimento che si aggiudicano i mandati di gestione dei patrimoni delle casse di previdenza o dei fondi pensione.

**5 LA SCELTA DEI CONSULENTI AGLI INVESTIMENTI**  
Rendere noti i criteri di scelta degli advisor (figure che disegnano l'asset allocation e aiutano nella selezione dei gestori e dei prodotti in cui investire). Evidenziare anche le commissioni riconosciute ai singoli soggetti.

Mattone e previdenza. Adepp e Assoimmobiliare già da due mesi al lavoro sui parametri per i fondi immobiliari

# Una bozza che si fa attendere

## L'obiettivo è dare trasparenza agli investimenti dei prodotti «riservati»

Un vademecum per gli investimenti immobiliari. È fra gli obiettivi chiave che l'Adepp, l'associazione delle Casse di previdenza, vuole realizzare. Sette regole (o raccomandazioni) per avviare anche in Italia una buona prassi o best practice all'inglese, nel settore del mattone. Tutto questo in collaborazione con Assoimmobiliare con cui è stato avviato il lavoro da un paio di mesi. Nella tabella in pagina vi sono le indicazioni dei temi-guida così come anticipati da Plus24 a inizio dicembre.

Su tali argomenti «stiamo lavorando», fa sapere **Aldo Mazzocco**, presidente di Assoimmobiliare. E Adepp? In questi mesi sono accadute tante cose. Non ultima la rivoluzione in campo previdenziale e la richiesta, alle Casse, dei 50 anni di sostenibilità di bilancio avanzata dal Governo Monti. «Il tema della nuova sostenibilità ci sta assorbendo - ha spiegato Andrea Camporese, presidente Adepp e Inpgi, la Cassa dei giornalisti -. Comunque le sfide dell'autoregolamentazione mobiliare e immobiliare restano importanti». E aggiunge: «L'Adepp intende proseguire il percorso di efficienza e trasparenza incardinato an-

che nel positivo confronto con Covip (l'authority della previdenza, ndr) e ministeri vigilanti. Nelle prossime settimane torneremo a riflettere su questi temi nell'ambito dell'assemblea dei presidenti delle Casse».

Insomma c'è la volontà degli enti previdenziali dei professionisti di fare trasparenza sugli investimenti in fondi immobiliari dove sono presenti: anche perché, come si ripete da tempo, quei soldi sono i contributi previdenziali versati da circa 2 milioni di persone (gli iscritti alle 20 Casse italiane).

I fondi immobiliari riservati, a differenza dei pochi quotati, non sono tenuti a dare informazioni su bilancio e portafoglio. Da una parte vi sono infatti legittime preoccupazioni di business: il prezzo delle compravendite, le stime immobiliari sono informazioni determinanti. Dall'altra vi sono le altrettanto legittime richieste degli iscritti di conoscere, pure a distanza di tempo (vedi la terza delle cinque richieste di Plus24), quali siano state le condizioni dei business realizzati con i loro soldi. In ballo ci sono 10 miliardi di euro in investimenti immobiliari (dati Adepp) pari a quasi il 24% del totale patrimonio in pancia alle Casse.

Fra i sette punti indicati nei temi guida Adepp-Assoimmobiliare, i più importanti sul versante trasparenza sono il 2° (valutazioni e perizie) e il 6° (rendicontazione per i sottoscrittori). Certo ci sono le best practice europee. Ma senza scomodare l'Ue affaccenda-

ta in altri problemi, basterebbe andare sul sito web della Cassa ragionieri che ha messo in chiaro il rendiconto 2010 del fondo immobiliare riservato Crono. Gestito tra l'altro da Bsg Sgr, nel cui consiglio d'amministrazione vi è anche Mazzocco che è amministratore delegato di **Beni Stabili** (a cui la Sgr fa capo).

A pagina 17 vi è l'elenco di beni immobili e diritti reali immobiliari detenuti da Crono: con via, città, costo storico, canone per metro quadro, scadenza del contratto. E ancora informazioni sulla redditività in valore assoluto e in percentuale. E poi, in pagina 23, vi sono le provvigioni della Sgr, i compensi degli esperti indipendenti, le commissioni della banca depositaria.

Un elenco facile, chiaro e accessibile a tutti. Non basterebbe seguire il modello già disegnato dai ragionieri?

**Vitaliano D'Angerio**  
v.dangerio@ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## L'ANTICIPAZIONE

**Mattone meno segreto? Arriva Assoimmobiliare**

Casse e fondi riservati. Adepp per la trasparenza ma sono previsti

Il 12 novembre 2011 Plus24 ha lanciato 5 spunti di dibattito per garantire più trasparenza al settore previdenziale. In questa pagina vi presentiamo i temi guida Adepp-Assoimmobiliare, i più importanti sul versante trasparenza. Sono 7 i punti indicati nei temi guida Adepp-Assoimmobiliare, i più importanti sul versante trasparenza sono il 2° (valutazioni e perizie) e il 6° (rendicontazione per i sottoscrittori). Certo ci sono le best practice europee. Ma senza scomodare l'Ue affaccenda-

## LE NUOVE REGOLE

Dalla bozza dei temi guida Adepp-Assoimmobiliare

- 1 Definizione di criteri per procedere alla selezione degli investimenti immobiliari.
- 2 Chiara esposizione di principi di valutazione e stima dei valori immobiliari confrontando le raccomandazioni italiane ed europee.
- 3 Ecosostenibilità: la condivisione della metodologia di rating di sostenibilità degli edifici.
- 4 Indicatori di riferimento per una valutazione economicamente completa dei servizi di gestione offerti dalle Sgr sul mercato.
- 5 Indicatori di riferimento per una valutazione economicamente completa dei servizi di manutenzione e di property management.
- 6 Corretto livello di rendicontazione raccomandabile per garantire una completa ed adeguata informativa ai sottoscrittori pur senza limitare autonomia gestionale e capacità competitive degli investitori.
- 7 Parametri ricorrenti da introdurre nella definizione dei costi di intermediazione.

**La notizia.** Il 3 dicembre scorso, su Plus24, l'anticipazione dei temi guida Adepp-Assoimmobiliare per dare maggiore trasparenza agli investimenti dei fondi immobiliari

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

## SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

## Pensioni, boccata d'ossigeno per le Casse

Ok al calcolo contributivo per gli spezzoni in regime di totalizzazione

**S**campato pericolo per la Cassa ragionieri (e di riflesso pure per le altre casse privatizzate). I giudici della Corte costituzionale, infatti, hanno stabilito che è corretta la previsione del calcolo contributivo con cui le casse di previdenza devono determinare lo spezzone di pensione dovuto al professionista, in caso di pensionamento in regime di totalizzazione. In altre parole, anche quando il pensionando risultasse iscritto alla cassa in epoca così remota tale da farlo rientrare al vecchio regime retributivo, il ricorso alla totalizzazione determina l'automatico passaggio al criterio contributivo; perché così stabilisce la normativa (dlgs n. 42/2006) e il Legislatore non ha commesso irregolarità nel definirla. È quanto si legge nella sentenza n. 8 depositata ieri.

La pronuncia era attesa e sentita, come attestano la molteplicità di attori coinvolti e di memorie fatte ai giudici. Del resto molto alta era la posta in gioco. Per la sola Cassa ragionieri (la diretta accusata, ma il principio vale per tutte le casse) addirittura la sopravvivenza, se è vero ciò che la stessa Cassa ha lamentato ai giudici, ossia del rischio che in mancanza di misure di riequilibrio (una delle quali appunto il passaggio al contributivo) «già a partire dal 2029 la cassa non sarà più in grado di erogare le pensioni».

La questione prende vita dal ricorso di un ex ragioniere, iscritto per un periodo alla cassa ragionieri e per un altro all'Inps. Non avendo maturato i requisiti contributivi per la pensione in nessuna delle due gestioni (né alla Cassa né all'Inps), l'ex ragioniere fa domanda per avere la pensione in regime di totalizzazione, vale a dire in applicazione del dlgs n. 42/2006 che prevede in questi casi (quando, cioè, un lavoratore ha versato contributi presso diverse gestioni senza, però, raggiungere in nessuna un autonomo diritto a pensione) la possibilità di sommare i diversi periodi contributi vantanti in più gestioni per ottenere una pensione. La «pensione totalizzata» è calcolata «pro quota» da ciascun ente in rapporto ai rispettivi periodi

di contribuzione «con le regole del sistema contributivo». Arriviamo così al punto contestato dall'ex ragioniere.

La sua iscrizione alla cassa è prima del 2004, cioè quando la cassa prevedeva il calcolo retributivo (e non contributivo) delle pensioni: dunque, egli si aspettava che la cassa calcolasse lo spezzone di pensione sui suoi redditi e non in base ai contributi versati. Così, invece, non è stato; ritenendo che gli è stata liquidata una pensione d'importo sensibilmente inferiore, ha fatto ricorso per far dichiarare il suo diritto alla liquidazione con il calcolo retributivo. Quando il ricorso è arrivato in appello, la corte di Torino ha sollevato questioni di legittimità della totalizzazione (articolo 4, comma 3, del dlgs n. 42/2006) in riferimento agli articoli 3 (disparità di trattamento) e 76 (eccesso di delega) della costituzione.

Cosa sarebbe successo se la Consulta avesse dichiarato la fondatezza delle questioni sollevate? Probabilmente un disastro, ossia sarebbe stata minata la sostenibilità della cassa. Questo, nelle memorie, la cassa l'aveva messo ben in evidenza: la totalizzazione non poteva prescindere dalla ricognizione, da parte del Legislatore, delle reali capacità di sostenibilità delle gestioni previdenziali, a garanzia dei diritti previdenziali dei professionisti. Il pericolo, comunque, è scampato. I giudici, infatti, hanno deciso che il comportamento del legislatore è stato corretto, senza cioè eccesso di delega (articolo 76 Costituzione), perché «non si escludeva la possibilità di prevedere criteri di calcolo per le singole gestioni previdenziali», cioè in deroga alle regole proprie delle singole casse, «al fine di consentire un ampliamento progressivo dell'ambito di operatività dell'istituto della totalizzazione». Come pure, affermano infine i giudici, non c'è disparità di trattamento nei confronti delle altre casse (ex dlgs n. 103/1996), perché queste casse sono «naturalmente» in regime contributivo.

Daniele Cirioli

© Riproduzione riservata



LIBERALIZZAZIONI/Le reazioni del Cup e di Confprofessioni al decreto sulla concorrenza

# Professionisti d'accordo. Anzi no

## Calderone: siamo stati ascoltati. Stella: troppi pregiudizi su di noi

DI SIMONA D'ALESSIO

**D**alle professioni reazioni diverse sul decreto liberalizzazioni. È tutto sommato un giudizio positivo quello del Cup. Più critico invece quello di Confprofessioni. Annunciano guerra, invece, gli avvocati (si veda box). Intanto professionisti a raccolta oggi a Milano (si veda altro box).

**Il Cup.** «È corretto che nel decreto sulle liberalizzazioni rimanga un riferimento tariffario, poiché si stabilisce che il compenso deve essere preventivamente comunicato al cliente, il quale può scegliere se accettare, o meno la prestazione professionale. Ed è apprezzabile che parte del praticantato debba essere svolto nelle università, un argomento che sosteniamo da tempo». Marina Calderone, presidente del Cup, Comitato unitario delle professioni, in

serata sfoglia il provvedimento fresco di approvazione da parte del consiglio dei ministri, e dà qualche giudizio sulle misure governative, restando in attesa di ulteriori chiarimenti. Innanzitutto, dichiara a *Italia Oggi*, «mi fa piacere avere ascoltato in conferenza stampa il ministro della giustizia Paola Severino soffermarsi sulla questione delle tariffe, ribadendo che se ne è tanto discusso, ma il capitolo è stato già abbondantemente affrontato, e le tariffe sono state ormai abolite», tuttavia «laddove si legge che l'entità della parcella deve essere resa nota al committente, e che viene definita sulla base delle tariffe definite dal ministero vigilante, se ne desume che resta, quindi, un riferimento tariffario, e ritengo sia una decisione corretta». Soprattutto, osserva, è positivo che la clientela conosca la complessità dell'incarico che sta affidando ad un professionista e che, di conseguenza, possa contare su

un preventivo serio, evitando così «una guerra al ribasso a tutti i costi».

Altro passo su cui si sofferma

Calderone è quello delle società semplificate per gli under 35, con un capitale sociale di un euro: «Dove ci sono incentivi per favorire la creazione di nuove attività giovanili non siamo affatto contrari, mi limito però ad evidenziare che si tratta di un tema, quello delle società fra professionisti, già oggetto di un confronto con il governo, nelle prossime settimane». E, sempre a proposito delle nuove generazioni, l'obbligo di svolgere sei mesi del tirocinio direttamente all'università rappresenta, aggiunge Calderone, l'esplicitazione di «quanto scritto nella manovra di agosto. Una buona cosa».

**Confprofessioni.** Toni più accesi da parte di Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni, secondo cui l'esecutivo ha dei «pregiudizi», ha scelto di «colpire prevalentemente le realtà regolamentate, insistendo su quelle che l'opinione pubblica individua come caste: notai e farmacisti». «Da un lato si vuole liberalizzare, dall'altro si regimentano dei percorsi nella definizione dei compensi, creando sfiducia nei confronti dei professionisti» spiega, sottolineando che «può andare bene che i praticanti effettuino una parte dell'iter negli atenei, ma è fondamentale che facciano attività di studio, che cioè si confrontino direttamente con le caratteristiche della professione che hanno scelto».

Pollice verso, infine, sulla società semplificata per i giovani: una formula che, conclude Stella, «non vedo favorevolmente, non credo possa portare ad alcun vantaggio immediato. Il rischio è che sia soltanto uno spot».

© Riproduzione riservata



Gaetano Stella

Marina Calderone





## L'Avvocatura annuncia dieci giorni di fuoco

Dieci giorni di fuoco per l'avvocatura. Si parte domani, con l'assemblea nazionale dell'Oua chiamata a deliberare le modalità della protesta della categoria, proprio nel giorno in cui il testo delle liberalizzazioni uscirà dal Consiglio dei ministri (si veda *Italia Oggi* di ieri). Appuntamento poi al 26 gennaio, all'inaugurazione dell'anno giudiziario in Cassazione, quando il presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa, nel suo intervento illustrerà in via ufficiale tutte le iniziative. Che poi saranno ribadite il 28 gennaio da tutti i presidenti degli ordini territoriali nel corso delle cerimonie che si terranno nelle varie Corti d'appello. Insomma, la categoria forense è pronta a una protesta, contro il governo Monti, che si annuncia dura e spettacolare come non si vedeva da anni, e cioè dalle liberalizzazioni del 2006 del decreto Bersani. Il metodo di scioperi e manifestazioni utilizzato da anni dal presidente dell'Oua, Maurizio de Tilla, e spesso osteggiato dalle altre anime della categoria, pare infatti aver contagiato tutta l'avvocatura. Con anche l'ordine di Roma, scettico sul «metodo Oua» ai tempi delle proteste sulla mediazione obbligatoria, che ha deciso di scendere in piazza, il prossimo 26 gennaio, per la «mobilitazione dell'avvocatura romana». Ma vediamo nel dettaglio tutte le iniziative della categoria.

**Le iniziative Oua e Cnf.** Primo appuntamento già domani all'assemblea nazionale dell'Oua. All'assise hanno già aderito diversi ordini e associazioni forensi, e «si assumeranno iniziative forti». Tra queste: manifestazioni davanti a Palazzo Chigi, Camera e Senato, occupazione «simbolica» degli uffici giudiziari con manifestazioni territoriali e conferenze stampa in 100 uffici giudiziari in due giorni da fissare per l'8 e il 9 febbraio 2012, astensione dalle udienze negli stessi giorni. «Siamo fortemente preoccupati», afferma il presidente, Maurizio de Tilla, «è necessario contrastare il disegno che vuole disintegrare l'avvocatura e rottamare la giustizia. Un mosaico costituito da diversi tasselli: lo schema di decreto legislativo che abolisce oggi gli uffici dei giudici di pace e domani i tribunali minori e le sezioni distaccate. Il decreto legge che da un lato penalizza la parte che non ha inteso partecipare alla procedura di media-conciliazione, con una sanzione che alla prima udienza il giudice può applicare, dall'altro fissa limiti irrisori alla liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nelle cause di valore inferiore a mille euro e che, infine, prevede la domanda di trattazione in appello e in cassazione sottoscritta solo dalla parte e non dall'avvocato». Momento clou della protesta della categoria sarà però la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, quando Alpa illustrerà tutte le iniziative contro le misure del governo Monti sulle professioni e sulla giustizia. Il giorno precedente la cerimonia, il 25 gennaio, verrà anche convocata una conferenza stampa per informare i cittadini della protesta in corso. La categoria ha anche approvato un manifesto, con l'obiettivo di esprimere «la posizione unitaria di tutta l'avvocatura italiana». «Il governo ha agito in modo opaco, autoritario e senza cercare il confronto con l'avvocatura. I

provvedimenti della manovra sono stati ispirati a solo criteri economici con una «pericolosa indifferenza per i valori giuridici», con «uso strumentale del diritto comunitario».

**Le Camere penali e l'ordine di Roma.** L'Unione delle camere penali ha deliberato lo stato di agitazione, sul tema della professione forense, «chiedendo la sollecita convocazione del consiglio per confrontarsi e riferire anche dell'incontro di sabato 14 gennaio al Cnf con gli altri organismi dell'avvocatura». La manifestazione dell'avvocatura romana, invece, si terrà giovedì prossimo, dalle 11 alle 13. «Il governo Monti, in nome della famigerata liberalizzazione», si legge nella nota diffusa dall'ordine, «sta assestando l'ultimo colpo mortale all'avvocatura italiana. È giunto, allora, il momento di alzare la testa e far sentire forte la nostra voce: il tutto facendo capire ai cittadini che è in gioco non la nostra corporazione ma la stessa essenza dell'art. 24 della Carta costituzionale».



RICERCA ISPO OGGI AL CENTRO DEL FORUM DI MILANO

## L'esame di stato resta una sicurezza

*La pensano così gli italiani, che vedono negli ordini una tutela*

**L**a riforma delle attività intellettuali darà più scelta agli italiani che hanno bisogno di una prestazione professionale, ma è indispensabile l'esame di stato come garanzia di preparazione. È quanto emerge da una ricerca Ispo (Istituto per gli studi sulla pubblica opinione) che ha indagato sugli atteggiamenti e sugli orientamenti degli italiani nei confronti della figura del professionista e della riforma. I risultati sono stati annunciati ieri nel corso di una conferenza stampa a Milano e saranno, oggi a Milano, al centro del forum delle professioni intellettuali che si svolgerà a partire dalle 10,30 (Teatro Dal Verme, via S. Giovanni sul Muro). Dunque, «gli italiani dichiarano di apprezzare maggiormente un professionista esperto (95%), ovvero preferirebbero una figura competente e preparata grazie a periodici corsi di formazione e aggiornamento. Inoltre piace l'idea che l'attività del professionista sia inserita in un sistema di tutele e garanzie come ad esempio l'obbligo di stipulare un'assicurazione contro eventuali danni verso la clientela (92%) e il sottoporsi a eventuali verifiche da parte di un organo di controllo (92%). Ma la caratteristica più importante, per definire un professionista ideale riguarda l'accesso alla professione: la maggioranza relativa degli intervistati (23%) afferma infatti che un professionista per accedere all'albo deve aver sostenuto l'esame di Stato. La maggioranza degli intervistati afferma inoltre che con la riforma si avrà più possibilità di scelta del professionista (62%) e anche che il sistema di accesso alla professione - l'esame di stato - sia indispensabile per garantire la preparazione del professionista (58%). Più incertezza, probabilmente dovuta alla specificità dell'argomento, si nota sulla possibile composizione mista delle società. Tra chi esprime un giudizio il campione si divide equamente tra favorevoli e non alla costituzione di società miste». L'indagine Ispo

arriva in un momento in cui le professioni sono al centro di più riforme (si vedano altri articoli). E proprio alla luce di questo, gli ordini professionali della Lombardia, Piemonte, Triveneto, Liguria, Emilia Romagna e Valle d'Aosta, riuniti nel Forum delle professioni intellettuali Coordinamento dei Cup del Nord Italia, d'intesa con il Cup nazionale, terranno oggi una manifestazione a Milano. Stando alle previsioni degli organizzatori, è prevista la partecipazione di circa 1.500 professionisti provenienti da tutto il Nord Italia con mezzi propri e 30 pullman. Aprirà i lavori la presidente del comitato unitario delle professioni, Marina Calderone. Seguirà poi il confronto fra la politica (Mariastella Gelmini del Pdl, Marco Maggioni della Lega Nord, Nedo Poli dell'Udc, Tiziano Treu del Pd) e i rappresentanti di categoria del nord Italia (Giuseppe Cappochin, Remo Danovi, Eliana Morandi e Alessandro Solidoro).

**Ignazio Marino**